



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

ORIGINALE

**Ordinanza del Sindaco
N. 4 DEL 18-05-2021**

PERSONALE DIPENDENTE

Oggetto: Ordinanza di chiusura impianto autodromo comunale per motivi di tutela della pubblica incolumità e sicurezza pubblica.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale di Arborea n. 59 del 27 novembre 2019 è stato acquisito al patrimonio comunale l'impianto di autodromo sito zona centro 2 in località Tumboi in Comune di Arborea; già appartenente al patrimonio immobiliare della Società A.R.C.O. s.r.l.;
- a seguito di tale acquisizione il Comune di Arborea è divenuto unico e totale proprietario nonché unico responsabile dell'impianto;

Preso atto che:

- nel tempo, sono stati rilevati già diversi furti e atti vandalici ad opera di ignoti, con conseguenti gravi danni che hanno reso l'impianto non più idoneo alla sua destinazione d'uso;
- diverse sono oramai le segnalazioni pervenute a questo Ufficio che evidenziano il compiersi di attività non autorizzate all'interno dell'autodromo in argomento, che in passato sono state causa anche di un grave incidente stradale;

Preso atto di quanto rilevato dalla Polizia Locale che con nota prot. n. 6757 del 17 maggio 2021 evidenzia che attualmente nell'autodromo comunale mancano i cancelli di ingresso, lunghi tratti della rete di recinzione sono stati danneggiati e parti divelte, rendendo il medesimo impianto accessibile a chiunque e libero al transito dei pedoni e dei veicoli che spesso si ritrovano a circolare all'interno, anche per esercitazioni di guida, creando potenziale pericolo per le persone e cose;

Ritenuto pertanto necessario, per quanto premesso e motivato, dover chiudere temporaneamente l'autodromo, in zona Centro 2 sito in località Tumboi- Comune di Arborea, al fine di avviare una serie di interventi di ripristino e manutenzione attraverso la realizzazione di tutti gli apprestamenti necessari e obbligatori per la messa in sicurezza dello stesso e renderlo idoneo all'attività ivi prevista, adottando tutte le misure valide a garantire la pubblica incolumità a tutela delle persone e a salvaguardia delle opere ivi già esistenti e non soggette a ristrutturazione e, più in generale, a salvaguardia del bene pubblico;

Vista la normativa vigente in materia di sicurezza, sorveglianza e servizi di emergenza negli autodromi;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 (incolumità e sicurezza urbana);

Visto l'art. 54 comma 4 e 4/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 6 del D.L. 92/2008 convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008 n. 125;

Visti gli artt. 6 commi 4 lett. a), b); 5 lett. d); 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Sulla base del pubblico interesse, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli per la incolumità pubblica e la sicurezza delle persone e cose;
Con i poteri conferitigli dalla Legge,

ORDINA

Di interdire l'accesso, a chiunque e a qualsiasi titolo, nell'intera area dell'autodromo comunale sito nel Comune di Arborea, in zona Centro 2 in Località Tumboi:

DISPONE

L'affissione della presente ordinanza, oltrechè di apposite locandine che ne indichino il divieto di accesso all'area, da affiggere lungo tutto il tracciato perimetrale, sulla recinzione della stessa

DISPONE ALTRESÌ

La presente Ordinanza entrerà in vigore con decorrenza immediata a far data dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sino a nuove esplicite disposizioni.

La presente Ordinanza sostituisce le precedenti analoghe ordinanze e provvedimenti relativi all'impianto di autodromo del Comune di Arborea.

DEMANDA

- all'Ufficio Tecnico Comunale, affinché provveda all'installazione di idonea segnaletica e di idonei AVVISI nell'area e nelle strade interessate dalla presente Ordinanza;
- all'Ufficio competente, la Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente provvedimento.
- alla Polizia Locale e agli organi addetti al controllo, l'incarico di far eseguire e far rispettare la presente Ordinanza;

SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà punito con differimento all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 Codice Penale.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso:

- Ricorso gerarchico entro 30 giorni al Prefetto per motivi di legittimità e di merito;
- al TAR - Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni

dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente Atto o in alternativa;

- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione del presente Provvedimento Regolamento di Esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento

CORONA ANTONIO

Il Sindaco

Pintus Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

La presente Ordinanza viene trasmessa per gli ulteriori provvedimenti di competenza:

- Alla Prefettura di Oristano
- Alla Questura di Oristano
- Al Comando Stazione Carabinieri di Arborea
- Al Comando di Polizia Locale Arborea
- Al Responsabile dei Servizi Tecnici Arborea